



# Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

(LPGA)

(Base legale per la sorveglianza degli assicurati)

*Progetto*

## Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il rapporto del 7 settembre 2017<sup>1</sup> della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati;

visto il parere del Consiglio federale del 1° novembre 2017<sup>2</sup>,

*decreta:*

I

La legge federale del 6 ottobre 2000<sup>3</sup> sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali è modificata come segue:

*Art. 43a* Osservazione

<sup>1</sup> L'assicuratore può far osservare in segreto un assicurato ed effettuare registrazioni visive e sonore nonché impiegare strumenti tecnici per localizzarlo se:

- in base a indizi concreti si può presumere che tale persona percepisca o cerchi di percepire prestazioni indebite; e
- altrimenti gli accertamenti risulterebbero vani o eccessivamente difficili.

*Cpv. 1 frase introduttiva – Minoranza (Stöckli, Rechsteiner Paul, Zanetti Roberto)*

<sup>1</sup> L'assicuratore può far osservare in segreto un assicurato ed effettuare registrazioni visive se:

1 FF 2017 6361  
2 FF 2017 6379  
3 RS 830.1

*Cpv. 1 lett. c – Minoranza (Rechsteiner Paul, Stöckli, Zanetti Roberto)*

- c. un giudice del competente tribunale cantonale delle assicurazioni secondo l'articolo 57 ha approvato l'osservazione.

<sup>2</sup> L'assicurato può essere osservato soltanto se:

- a. si trova in un luogo accessibile al pubblico; oppure
- b. si trova in un luogo liberamente visibile da un luogo accessibile al pubblico.

*Cpv. 2 – Minoranza (Stöckli, Rechsteiner Paul, Zanetti Roberto)*

<sup>2</sup> L'assicurato può essere osservato soltanto se si trova in un luogo accessibile al pubblico.

<sup>3</sup> Un'osservazione può essere svolta per al massimo 30 giorni nell'arco di sei mesi a contare dal primo giorno dell'osservazione. Può essere prorogata se sussistono motivi sufficienti.

*Cpv. 3 – Minoranza (Stöckli, Rechsteiner Paul)*

<sup>3</sup> Un'osservazione può essere svolta per al massimo 30 giorni nell'arco di sei mesi a contare dal primo giorno dell'osservazione.

<sup>4</sup> L'assicuratore può commissionare l'osservazione a specialisti esterni. Può parimenti utilizzare il materiale di terzi relativo all'osservazione se sono soddisfatte le condizioni di cui ai capoversi 1–3.

<sup>5</sup> L'assicuratore informa l'assicurato circa il motivo, il tipo e la durata dell'osservazione svolta al più tardi prima di emanare una decisione sulla prestazione in questione.

<sup>6</sup> Se l'osservazione non ha permesso di confermare gli indizi di cui al capoverso 1 lettera a, l'assicuratore emana una decisione che indica il motivo, il tipo e la durata dell'osservazione svolta. In questi casi l'assicuratore distrugge il materiale relativo all'osservazione.

<sup>7</sup> Il Consiglio federale disciplina:

- a. la procedura volta a determinare chi, presso l'assicuratore, è competente per ordinare l'osservazione;
- b. la procedura applicabile alla consultazione da parte dell'assicurato di tutto il materiale relativo all'osservazione;
- c. la trasmissione alle autorità penali, la conservazione e la distruzione del materiale relativo all'osservazione;
- d. le esigenze relative agli specialisti incaricati dell'osservazione.

*Cpv. 7 – Minoranza (Eder, Dittli, Keller-Sutter)*

<sup>7</sup> Il Consiglio federale disciplina la procedura volta a determinare chi, presso l'assicuratore, è competente per ordinare l'osservazione.

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

